Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2026, n. 2-3172
Art. 21 bis legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. ''Norme in materia di edilizia sociale'' - Autorizzazione all'utilizzo di n. 6 alloggi di proprietà del Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale per un progetto di valorizzazione del patrimonio di edilizia sociale.

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **195** Adunanza 19 OTTOBRE 2026

Il giorno 19 del mese di ottobre duemilaventisei alle ore 11:25 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Daniela Cameroni, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori
Enrico BUSSALINO - Marina CHIARELLI - Federico RIBOLDI

DGR 2-3172/2026/XII

OGGETTO:
Art. 21 bis legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. “Norme in materia di edilizia sociale” - Autorizzazione all’utilizzo di n. 6 alloggi di proprietà del Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale per un progetto di valorizzazione del patrimonio di edilizia sociale.

A relazione di: Marrone

Premesso che:
l’art. 21 bis, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. prevede che gli enti proprietari di alloggi di edilizia sociale possono destinare una quota parte degli stessi a progetti per la messa a disposizione temporanea di alloggi a canone sostenibile;
a tal fine il comma 2 e il comma 3 dell’art. 21 bis della medesima legge regionale stabiliscono, rispettivamente, che per le finalità di cui sopra gli enti proprietari possano destinare una quota massima calcolata nel 20 per cento degli alloggi di edilizia sociale di loro proprietà non assegnabili per gravi carenze manutentive, o anche alloggi disponibili per l’assegnazione, a condizione che i benefici economici attesi dal progetto siano sufficienti al ripristino di un pari numero di alloggi non assegnabili, entro la durata del progetto;
il comma 5 del predetto articolo prevede che i progetti relativi ad alloggi di proprietà comunale sono approvati con delibera della giunta del Comune proprietario e con delibera della giunta del Comune nel cui territorio sono collocati i relativi immobili; i progetti relativi ad alloggi di proprietà di altri enti sono approvati con apposito atto deliberativo dell'organo di amministrazione;
il comma 6 dello stesso art. 21 bis stabilisce che i progetti prevedono:
a. le modalità di selezione dei destinatari finali del progetto;
b. le modalità di determinazione del canone;
c. i benefici attesi in termini di redditività del progetto;
d. la durata del progetto.

il comma 7 dell'art l'art. 21 bis stabilisce che la Giunta regionale autorizza l'utilizzo degli alloggi di edilizia sociale per i progetti di valorizzazione per una durata massima di otto anni eventualmente prorogabile, previa verifica del progetto e delle esigenze di alloggi da assegnare nel relativo ambito territoriale sociale;
il comma 8 di tale articolo stabilisce altresì che la Giunta regionale relaziona annualmente alla competente commissione consiliare in ordine ai progetti approvati ai sensi del presente articolo e alla loro attuazione.
Dato atto che dall'istruttoria del settore "Politiche di Welfare abitativo" della direzione regionale "Welfare" risulta che:

l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (ATC), con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 67 del 31 luglio 2026, trasmessa al Settore regionale "Politiche di Welfare abitativo" con nota prot. n. 46265 del 12 agosto 2026, ha approvato il progetto di valorizzazione del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ATC stessa, così come stabilito dal comma 5 dell'art. 21 bis della legge 3/2010;

il progetto, agli atti del citato settore, della durata di anni otto, che prevede le modalità di selezione dei destinatari finali del progetto, le modalità di determinazione del canone sostenibile e i benefici attesi in termini di redditività del progetto, è conforme a quanto stabilito dal richiamato comma 6 dell'art. 21 bis e riguarda n. 6 alloggi di edilizia sociale di proprietà ATC del Piemonte Centrale siti in Torino e disponibili per l'assegnazione.

I benefici economici attesi dal progetto saranno utilizzati per il ripristino 8 alloggi ERP, ora non assegnabili, per gravi carenze manutentive.

Gli alloggi assegnati sono di seguito elencati:
- n. 1 alloggio in c.so Racconigi 25/16;
- n. 1 alloggio in c.so Racconigi 25/18;
- n. 3 alloggi in c.so Racconigi 25/19;
- n. 1 alloggio in c.so Racconigi 25/23;

tali alloggi saranno affidati per la gestione a canone sostenibile, in coerenza con l'art 21 bis della l.r. 3/2010, al Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle D'Aosta e la Liguria, come indicato nella deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 67 del 31 luglio 2026 sopra richiamata;

mentre gli alloggi che verranno ripristinati attraverso i benefici economici attesi dal progetto sono di seguito indicati:

- n. 1 alloggio in via Como 26/C;
- n. 2 alloggi in via Como 18/3/B;
- n. 1 alloggio in via Como 18/3/C;
- n. 1 alloggio in via Como 18/1/B;
- n. 1 alloggio in c.so Novara 78/2/B;
- n. 2 alloggi in c.so Novara 78/2/C;

il patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ATC Centrale dalla rilevazione al 31 dicembre 2025 consta di n. 17.857 alloggi, di cui 1.455 non assegnabili per gravi carenze manutentive, per cui, in riferimento ai 6 alloggi di cui sopra, risulta rispettata la percentuale massima del 20 per cento

del patrimonio utilizzabile per progetti di valorizzazione di cui al predetto art. 21 bis della l.r. 3/2010;

sussistono pertanto le condizioni per autorizzare, ai sensi del citato comma 7, n. 6 alloggi di edilizia sociale siti a Torino e su elencati, per il progetto, della durata di anni otto, aderente al dettato dell'art. 21 bis della legge regionale 3/2010 che consente all'ATC del Piemonte Centrale la valorizzazione del patrimonio di edilizia sociale attraverso i benefici economici attesi dal progetto, ossia attraverso il ripristino di un numero di alloggi non assegnabili (n. 8) per gravi carenze manutentive come sopra indicato;

ai sensi del comma 8 citato la Giunta provvederà a relazionare alla competente commissione regionale il predetto progetto.

Ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte:

di autorizzare, ai sensi l'art. 21 bis, comma 7, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i., l'utilizzo,per la messa a disposizione temporanea a canone sostenibile, dei 6 alloggi di edilizia sociale di proprietà dell'ATC del Piemonte Centrale siti a Torino e di seguito elencati:

- n. 1 alloggio in c.so Racconigi 25/16;
- n. 1 alloggio in c.so Racconigi 25/18;
- n. 3 alloggi in c.so Racconigi 25/19;
- n. 1 alloggio in c.so Racconigi 25/23;

per il progetto della durata di anni otto, aderente al dettato del comma 5 dell'art. 21 bis della legge regionale 3/2010, che consente all'ATC del Piemonte Centrale la valorizzazione del patrimonio di edilizia sociale attraverso il ripristino di ulteriori n. 8 alloggi non assegnabili per gravi carenze manutentive e di seguito elencati:

- n. 1 alloggio in via Como 26/C;
- n. 2 alloggi in via Como 18/3/B;
- n. 1 alloggio in via Como 18/3/C;
- n. 1 alloggio in via Como 18/1/B;
- n. 1 alloggio in c.so Novara 78/2/B;
- n. 2 alloggi in c.so Novara 78/2/C.

Visto l'art. 21 bis legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. "Norme in materia di edilizia sociale".
Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto i costi del progetto sono posti interamente in capo al soggetto beneficiario.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, ai sensi l’art. 21 bis, comma 7, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i., l’utilizzo,per la messa a disposizione temporanea a canone sostenibile, dei 6 alloggi di edilizia sociale di proprietà dell’ATC del Piemonte Centrale - siti a Torino e di seguito elencati:

- n. 1 alloggio in c.so Racconigi 25/16;
- n. 1 alloggio in c.so Racconigi 25/18;
- n. 3 alloggi in c.so Racconigi 25/19;
- n. 1 alloggio in c.so Racconigi 25/23;

per il progetto della durata di anni otto, aderente al dettato del comma 5 dell’art. 21 bis della legge regionale 3/2010, che consente all’ATC del Piemonte Centrale la valorizzazione del patrimonio di edilizia sociale attraverso il ripristino di ulteriori n. 8 alloggi non assegnabili per gravi carenze manutentive e di seguito elencati:

- n. 1 alloggio in via Como 26/C;
- n. 2 alloggi in via Como 18/3/B;
- n. 1 alloggio in via Como 18/3/C;
- n. 1 alloggio in via Como 18/1/B;
- n. 1 alloggio in c.so Novara 78/2/B;
- n. 2 alloggi in c.so Novara 78/2/C;

il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.